



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.6.2026
COM(2026) 285 final

2026/0153 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Croazia ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio e alla benzina
senza piombo utilizzati come carburante, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva
2003/96/CE**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità nell'Unione è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità¹ ("la direttiva sulla tassazione dell'energia" o "la direttiva").

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva, oltre a quanto disposto in particolare dagli articoli 5, 15 e 17 della stessa, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione in base a considerazioni politiche specifiche.

Con lettera del 2 aprile 2026 le autorità croate hanno informato la Commissione della loro intenzione di chiedere l'autorizzazione ad applicare alla benzina senza piombo e al gasolio utilizzati come carburante una riduzione temporanea delle aliquote fiscali nazionali inferiore ai livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7 e all'allegato I, tabella A, della direttiva.

Con i messaggi di posta elettronica del 29 aprile 2026 e del 7 maggio 2026 le autorità croate hanno risposto a ulteriori richieste di informazioni della Commissione europea.

La riduzione richiesta è di 0,2195 EUR per litro di benzina senza piombo e di 0,225 EUR per litro di gasolio utilizzati come carburante.

Il periodo di validità richiesto è di sei mesi a decorrere dall'adozione della decisione da parte del Consiglio e rientra nel periodo massimo consentito dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva sulla tassazione dell'energia.

Secondo le autorità croate, la misura è intesa a contenere gli elevati prezzi al dettaglio del gasolio e della benzina nel paese, che derivano dai recenti sviluppi geopolitici e incidono direttamente sia sulle famiglie che sulle imprese.

In risposta alla crisi energetica del 2022 a seguito della guerra in Ucraina, sono state concesse agli Stati membri tre deroghe alla direttiva sulla tassazione dell'energia con l'obiettivo di contenere gli elevati prezzi al dettaglio dei combustibili dovuti agli sviluppi geopolitici dell'epoca e con effetti diretti sia sulle famiglie che sulle imprese².

Nelle conclusioni del 19 marzo 2026 il Consiglio europeo ha sottolineato che la transizione energetica rimane la strategia più efficace per conseguire l'autonomia strategica dell'Europa, rafforzare la resilienza, ridurre in modo strutturale i prezzi dell'energia e fornire l'energia pulita, abbondante e prodotta internamente necessaria per alimentare l'economia del futuro.

Allo stesso tempo il Consiglio europeo ha riconosciuto che sono necessarie soluzioni mirate nel breve periodo per garantire un'energia a prezzi accessibili, tenendo conto della neutralità tecnologica e delle situazioni specifiche degli Stati membri, della particolare esposizione di taluni settori industriali al rischio di delocalizzazione e della necessità di migliorare le

¹ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

² Decisione di esecuzione (UE) 2022/1843 del Consiglio, decisione di esecuzione (UE) 2022/1662 del Consiglio, decisione di esecuzione (UE) 2023/1197 del Consiglio.

condizioni per i settori innovativi ad alta intensità energetica, senza compromettere la prevedibilità e la parità di condizioni.

A tal fine, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare senza ritardo un pacchetto di misure temporanee mirate per far fronte alle recenti impennate dei prezzi dei combustibili fossili importati derivanti dalla crisi in Medio Oriente. Le conclusioni del Consiglio europeo forniscono orientamenti politici agli Stati membri e costituiscono un mandato politico per l'adozione di misure di bilancio che consentano le flessibilità richieste. Le conclusioni incoraggiano chiaramente il pieno utilizzo delle deroghe e delle flessibilità previste dalla direttiva sulla tassazione dell'energia, compresa l'adozione di aliquote temporanee ridotte, attentamente collegate alle circostanze straordinarie e agli obiettivi di accessibilità economica dell'energia.

Queste misure avrebbero lo scopo di consentire agli Stati membri di mettere a punto soluzioni mirate e temporanee per far fronte all'impatto negativo dell'attuale crisi energetica sui prezzi. Tali soluzioni sono necessarie nel breve periodo per garantire un'energia a prezzi accessibili, tenendo conto della neutralità tecnologica e delle situazioni specifiche degli Stati membri, della particolare esposizione di taluni settori industriali al rischio di delocalizzazione e della necessità di migliorare le condizioni per i settori innovativi ad alta intensità energetica, senza compromettere la prevedibilità e la parità di condizioni.

Dall'inizio del conflitto il 28 febbraio 2026 e delle conseguenti tensioni nello stretto di Hormuz, il prezzo del petrolio (Brent) è passato da circa 60 EUR al barile a oltre 90 EUR al barile³. A seguito di questo aumento dei prezzi, i prezzi medi del carburante in Croazia si sono attestati ai seguenti livelli⁴:

	Benzina (super 95)	Gasolio
30.3.2026	1,68 EUR	1,88 EUR
23.3.2026	1,57 EUR	1,69 EUR
16.3.2026	1,55 EUR	1,67 EUR
9.3.2026	1,50 EUR	1,54 EUR
2.3.2026	1,48 EUR	1,51 EUR
23.2.2026	1,47 EUR	1,49 EUR
16.2.2026	1,46 EUR	1,50 EUR

Quanto all'andamento dei prezzi del petrolio nel periodo interessato dalla deroga richiesta, si prevede che i livelli continuino a essere elevati. Successivamente, le aspettative dipendono in larga misura dalla durata del conflitto in Medio Oriente e delle tensioni nello stretto di Hormuz.

In caso di perdurare del conflitto e delle tensioni, i prezzi del petrolio dovrebbero rimanere elevati. I prezzi del carburante seguono la dinamica del prezzo del greggio con un ritardo di una o due settimane, con la distinzione che i prezzi della benzina tendono a reagire meno direttamente ai prezzi del petrolio, mentre il diesel e il carburante avio che l'UE importa tendono a essere più volatili dei prezzi del greggio.

³ DG ENER, Weekly oil bulletin, 2 aprile 2026, https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en?prefLang=it&etrans=it.

⁴ DG ENER, Weekly oil bulletin, 2 aprile 2026, https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en?prefLang=it&etrans=it.

La natura globale dei prezzi del petrolio e la limitata influenza che gli Stati membri possono esercitare su tali prezzi rendono questa crisi esogena. Tutti gli Stati membri dell'UE saranno soggetti a prezzi mondiali analoghi per i prodotti energetici. La capacità di far fronte agli aumenti dei prezzi varierà, tuttavia, notevolmente, ad esempio in funzione del reddito, della modalità di trasporto, della fonte di riscaldamento e dell'efficienza energetica degli alloggi. Ciò renderà gli effetti degli aumenti dei prezzi asimmetrici. Le famiglie a basso reddito tendono inoltre a spendere una parte maggiore del loro reddito per i consumi, anziché per investimenti o risparmi, per cui sentono di più gli effetti degli aumenti dei prezzi al consumo.

In seguito allo scoppio della guerra il 28 febbraio 2026 e al conseguente aumento dei prezzi dell'energia, il 10 marzo 2026 il governo della Repubblica di Croazia ha adottato una modifica del regolamento relativo alle accise sull'energia e sull'elettricità con l'obiettivo di attenuare l'aumento del prezzo al dettaglio dei prodotti energetici. Tale modifica ha ridotto l'accisa sul gasolio utilizzato come carburante di 0,02 EUR al litro.

Allo stesso tempo, attraverso il regolamento relativo alla determinazione del prezzo massimo al dettaglio dei prodotti petroliferi, il governo ha introdotto un massimale sui prezzi al dettaglio dei prodotti energetici limitando i margini commerciali fissando un premio massimo per le imprese energetiche di 0,1735 EUR al litro sia per la benzina senza piombo che per il gasolio utilizzati come carburante.

Con il protrarsi della guerra e l'ulteriore aumento dei prezzi dell'energia sul mercato internazionale, il 24 marzo 2026 il governo della Repubblica di Croazia ha adottato una seconda modifica del regolamento relativo alle accise sull'energia e sull'elettricità. Tale modifica ha ridotto l'accisa sulla benzina senza piombo di 0,06 EUR al litro e sul gasolio utilizzato come carburante di 0,07613 EUR al litro.

I premi per le imprese energetiche sono stati ulteriormente ridotti, scendendo a 0,1545 EUR al litro per la benzina senza piombo e a 0,1245 EUR al litro per il gasolio utilizzato come carburante.

Nonostante le misure di cui sopra, i prezzi al dettaglio dei prodotti energetici rimangono notevolmente superiori a quelli osservati prima dello scoppio della guerra in Medio Oriente. Al 24 marzo 2026 il prezzo al dettaglio della benzina senza piombo era superiore del 12 % rispetto al 24 febbraio 2026 (ossia prima dello scoppio del conflitto), mentre il prezzo al dettaglio del gasolio era superiore del 19 % nello stesso periodo.

A seguito delle modifiche di cui sopra, l'accisa attualmente applicabile al gasolio utilizzato come carburante ha raggiunto il livello minimo stabilito dalla normativa dell'UE. Di conseguenza il governo della Repubblica di Croazia non ha più margine per abbassare ulteriormente i prezzi al dettaglio attraverso ulteriori riduzioni dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante, mentre per la benzina senza piombo rimane un margine per un'ulteriore riduzione, pari a 0,09331 EUR al litro.

In tale contesto va osservato che nel 2025 i quantitativi di prodotti energetici immessi in consumo a fini di propulsione nella Repubblica di Croazia erano costituiti prevalentemente da gasolio, che rappresentava il 77 % del consumo totale. Ciò evidenzia l'impatto particolarmente significativo dei prezzi al dettaglio del gasolio sulle condizioni sociali ed economiche dei cittadini, nonché sul funzionamento dell'economia.

A causa delle sue caratteristiche geografiche specifiche e dell'insufficiente sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, la Repubblica di Croazia dipende fortemente dal trasporto su strada sia di passeggeri che di merci, nonché dall'uso di automobili private e autobus per gli spostamenti pendolari.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, della direttiva recita:

"Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche."

Con la riduzione fiscale richiesta, le autorità croate intendono contenere gli elevati prezzi al dettaglio dei carburanti, del gasolio e della benzina per i trasporti dovuti al conflitto in Medio Oriente e, in ultima analisi, perseguire l'obiettivo di diminuire l'impatto sociale ed economico dell'attuale situazione geopolitica, che colpisce sia le famiglie che le imprese.

Le riduzioni fiscali determinerebbero una situazione in cui i beneficiari dovrebbero pagare aliquote nazionali potenzialmente inferiori alle aliquote minime dell'UE previste dalla direttiva sulla tassazione dell'energia, da cui l'autorizzazione in esame. Ciò può contribuire agli obiettivi strategici dichiarati.

La riduzione in questione può essere introdotta ai sensi dell'articolo 19 della direttiva, in virtù del quale gli Stati membri possono essere autorizzati ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

Il periodo limitato di validità dell'autorizzazione, pari a sei mesi dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio, rientra nel periodo massimo consentito dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva sulla tassazione dell'energia, con possibilità di rinnovo.

Infine, questa riduzione non è cumulabile con altri tipi di sgravi fiscali.

In tale contesto appare opportuno concedere l'autorizzazione per il periodo richiesto.

Allo stesso tempo, riduzioni fiscali non mirate comportano notevoli costi di bilancio e tendono ad aumentare la domanda di combustibili fossili, aggravando lo squilibrio tra domanda e offerta. È quindi opportuno che la misura rimanga rigorosamente limitata nel tempo e che il suo impatto previsto sulla domanda di combustibili fossili e il suo costo di bilancio vengano adeguatamente valutati. Se necessario, andrebbero adottate misure compensative.

Norme in materia di aiuti di stato

La riduzione fiscale temporanea richiesta dalle autorità croate di 0,2195 EUR per litro di benzina senza piombo e di 0,2250 EUR per litro di gasolio utilizzati come carburante è inferiore ai livelli minimi di tassazione dei carburanti per i trasporti di cui all'articolo 7 e all'allegato I, tabella A, della direttiva.

La presente proposta lascia impregiudicata la valutazione della misura croata ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato. Inoltre, la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di rispettare la normativa sugli aiuti di Stato.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La Commissione esamina ogni progetto di deroga ai sensi dell'articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell'energia tenendo conto di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e delle politiche dell'UE in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.

Secondo le autorità croate, la riduzione fiscale prevista dovrebbe parzialmente alleviare per la popolazione l'onere sociale ed economico dovuto al recente aumento dei prezzi dei carburanti per i trasporti a seguito del conflitto in Iran e delle tensioni nello stretto di Hormuz.

Tenuto conto dell'eccezionalità della situazione, è improbabile che questa misura temporanea incida sugli scambi all'interno dell'UE. Nel complesso la misura risulta accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale. Alla luce degli effetti e della durata limitati, non dovrebbe falsare la concorrenza né ostacolare il funzionamento del mercato interno.

Politica ambientale e climatica

L'Unione resta fermamente impegnata a favore degli obiettivi climatici ed energetici indicati nella normativa europea sul clima (regolamento (UE) 2021/1119). Le riduzioni fiscali temporanee consentite dal presente atto non dovrebbero comportare un indebolimento strutturale dei segnali di prezzo che stimolano l'efficienza energetica e la transizione verso fonti energetiche rinnovabili.

Politica energetica

In considerazione dell'entità dell'attuale impennata dei prezzi dell'energia derivante dalla situazione in Medio Oriente, gli Stati membri chiedono la possibilità di abbassare temporaneamente le aliquote delle accise al di sotto delle soglie minime dell'UE per i prodotti non contemplati dalla disposizione di cui sopra.

Data la breve durata e a fronte dell'eccezionalità dell'attuale situazione geopolitica che determina prezzi di mercato particolarmente elevati dei prodotti energetici, la capacità di ridurre le aliquote delle accise al di sotto delle soglie minime stabilite dalla direttiva 2003/96/CE è considerata adeguata e proporzionata alla necessità di trovare un equilibrio tra gli obiettivi strategici specifici elencati all'articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell'energia, in particolare la politica ambientale dell'UE, e l'imperativo emergenziale di garantire alle imprese e alle famiglie l'accessibilità economica dell'energia.

Mercato interno e concorrenza leale

Tenuto conto dell'eccezionalità della situazione, è improbabile che questa misura temporanea incida sugli scambi all'interno dell'UE. Nel complesso la misura risulta accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale. Alla luce degli effetti e della durata limitati, non dovrebbe falsare la concorrenza né ostacolare il funzionamento del mercato interno.

Politica sociale

L'aumento osservato e previsto del costo dell'energia in tutta l'Unione ha un impatto sproporzionato sulle famiglie a basso reddito poiché i costi energetici costituiscono generalmente una quota importante dei loro bilanci⁵. Le riduzioni delle accise sui prodotti

⁵ [Effetti economici e distributivi dell'aumento dei prezzi dell'energia sulle famiglie nell'UE - Occupazione, affari sociali e inclusione.](#)

energetici possono pertanto avere un impatto sociale positivo, contribuendo a ridurre i costi energetici delle famiglie a basso reddito.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il settore della tassazione indiretta di cui all'articolo 113 TFUE non è di per sé di esclusiva competenza dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 TFUE.

Tuttavia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, il Consiglio gode della competenza esclusiva, conferita dal diritto derivato, di autorizzare uno Stato membro ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono pertanto sostituirsi al Consiglio. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica alla presente decisione di esecuzione. In ogni caso, non essendo un progetto di atto legislativo, il presente atto non dovrà essere trasmesso ai parlamenti nazionali, a norma del protocollo n. 2 allegato ai trattati, per l'esame della conformità al principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Le riduzioni fiscali non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo previsto.

L'autorizzazione è concessa per un periodo di tempo molto limitato, vale a dire sei mesi, in un contesto di crisi energetica.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio. L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE prevede unicamente questo tipo di misura.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La misura non comporta la valutazione della normativa vigente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Croazia e concerne unicamente questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta riguarda un'autorizzazione concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta e non richiede una valutazione d'impatto. In linea con le norme per legiferare meglio, questi tipi di atti, per loro natura, non sono soggetti a una valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La misura non prevede una semplificazione. Si basa su una richiesta presentata dalla Croazia e concerne solo questo Stato membro.

- **Diritti fondamentali**

La misura non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La misura non comporta alcun onere finanziario o amministrativo a carico dell'Unione. La proposta non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non è necessario un piano attuativo. La presente proposta riguarda un'autorizzazione per una riduzione fiscale relativa a un periodo di tempo limitato. Le aliquote fiscali applicabili possono scendere sotto i livelli minimi di tassazione fissati dalla direttiva sulla tassazione dell'energia. La misura può essere valutata nel caso di una proposta di proroga della validità della decisione.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

La proposta non richiede documenti esplicativi riguardanti il recepimento.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Ai sensi dell'articolo 1 la Croazia sarà autorizzata ad applicare al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburante aliquote fiscali ridotte al di sotto dei livelli minimi di tassazione.

L'articolo 2 stabilisce che l'autorizzazione richiesta è concessa per sei mesi dall'entrata in vigore della decisione, come richiesto dalla Croazia, entro il periodo massimo di sei anni consentito dalla direttiva.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Croazia ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburante, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità¹, in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nelle settimane precedenti all'adozione della presente decisione sono stati osservati in tutta l'Unione forti e persistenti aumenti dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti energetici, innescati dagli sviluppi geopolitici in Medio Oriente, che hanno inciso sulle catene di approvvigionamento del petrolio e dei prodotti petroliferi a livello mondiale. Tali sviluppi hanno avuto notevoli effetti negativi sulle famiglie, in particolare i consumatori vulnerabili, e sulle imprese, comprese le piccole e medie imprese, mettendo così a grave rischio la coesione sociale, la stabilità economica e il corretto funzionamento del mercato interno.
- (2) Nelle conclusioni del 19 marzo 2026² il Consiglio europeo ha riconosciuto la natura straordinaria della situazione del mercato dell'energia e le sue implicazioni macroeconomiche. Il Consiglio ha invitato la Commissione europea a collaborare strettamente con gli Stati membri per elaborare misure nazionali temporanee e mirate volte ad attenuare gli impatti significativi degli aumenti dei prezzi dei combustibili dovuti alla crisi in Medio Oriente, e ha sottolineato in particolare la necessità di una risposta coordinata dato che il conflitto in Medio Oriente ha un impatto immediato sui prezzi dell'energia per i cittadini e le imprese europei.
- (3) Le accise fissate dalla direttiva 2003/96/CE contribuiscono al costo finale dei prodotti energetici forniti all'interno dell'Unione. Una riduzione delle accise al di sotto delle aliquote minime può attenuare alcuni degli aumenti dei costi dell'energia attualmente registrati dagli Stati membri.
- (4) Le flessibilità previste dalla direttiva 2003/96/CE consentono agli Stati membri, entro limiti definiti, di ridurre l'onere fiscale su specifici prodotti energetici in modo mirato e temporaneo. In considerazione della natura eccezionale e urgente della situazione attuale, è necessario prevedere flessibilità specifiche e limitate nel tempo volte esplicitamente ad attenuare l'impatto dello shock dei prezzi dell'energia.

¹ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj>.

² <https://www.consilium.europa.eu/media/lwhk3itd/en-20260319-european-council-conclusions.pdf>.

- (5) Riduzioni temporanee della tassazione di determinati prodotti energetici possono fornire un rapido sollievo alle famiglie e alle imprese, riducendo direttamente i prezzi per gli utenti finali. Nella situazione attuale, tali riduzioni straordinarie sono uno strumento opportuno e necessario per fronteggiare le gravi ripercussioni economiche dello shock dei prezzi dell'energia.
- (6) Con lettera del 2 aprile 2026 le autorità croate hanno chiesto, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, l'autorizzazione ad applicare una riduzione di 0,2195 EUR per litro di benzina senza piombo e di 0,225 EUR per litro di gasolio alle aliquote di accisa sul gasolio e sulla benzina senza piombo utilizzati come carburante, scendendo al di sotto dei livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti di cui all'articolo 7 di tale direttiva. L'autorizzazione è stata richiesta per un periodo di sei mesi.
- (7) Secondo le autorità croate, l'applicazione di un'aliquota fiscale ridotta mira ad attenuare gli effetti degli alti prezzi al dettaglio dei carburanti dovuti alla situazione geopolitica, che si ripercuotono direttamente su famiglie e imprese.
- (8) L'autorizzazione richiesta è stata esaminata dalla Commissione e si ritiene improbabile che possa ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Data la breve durata e a fronte dell'eccezionalità della situazione geopolitica che determina prezzi di mercato del petrolio particolarmente elevati, la deroga richiesta è stata ritenuta adeguata e proporzionata alla luce della necessità di trovare un equilibrio tra gli obiettivi strategici specifici elencati all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, in particolare la politica ambientale dell'Unione, e l'imperativo emergenziale di garantire alle imprese e alle famiglie l'accessibilità economica dell'energia.
- (9) È pertanto opportuno autorizzare la Croazia ad applicare temporaneamente aliquote di accisa ridotte, inferiori ai livelli minimi dell'Unione, al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburante.
- (10) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi del quadro giuridico vigente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotti nuovi livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE per il gasolio e la benzina utilizzati come carburante con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente autorizzazione cessi di applicarsi.
- (11) Allo stesso tempo, riduzioni fiscali non mirate comportano notevoli costi di bilancio e tendono ad aumentare la domanda di combustibili fossili, aggravando lo squilibrio tra domanda e offerta. È quindi opportuno che la misura rimanga rigorosamente limitata nel tempo.
- (12) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Croazia è autorizzata ad applicare una riduzione fino a 0,2195 EUR per litro di benzina senza piombo e fino a 0,225 EUR per litro di gasolio utilizzati come carburante al di sotto delle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica per un periodo di [sei mesi a decorrere dalla data della notifica].

Tuttavia, ove il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del TFUE, modifichi i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE per il gasolio e la benzina senza piombo utilizzati come carburante con cui l'autorizzazione rilasciata all'articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tali livelli minimi di tassazione modificati diventano applicabili.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 4

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*